

COMUNE DI MANDELLO VITTA  
Provincia di Novara



ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

2

**OGGETTO: Approvazione aliquote dell'imposta municipale unica IMU – anno 2023 – Conferma.**

L'anno **duemilaventitre**, addì **venti**, del mese di **Aprile**, alle ore **19** e minuti **15**, nella sala riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati a seduta pubblica i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>PATRIOLI PAOLO</b>	SINDACO	x	
<b>GOZZI MARIA ROSARIA</b>	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
<b>GALLARINI PIERMARIO</b>	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
<b>PASTORE ALDO</b>	CONSIGLIERE COMUNALE		x
<b>FIZZOTTI RICCARDO</b>	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
<b>GALLARINI GIOVANNI</b>	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
<b>CRIVELLI LUCIA</b>	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
<b>VETRI MATTEO</b>	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
<b>FIERRO PASQUALE</b>	CONSIGLIERE COMUNALE		x
<b>BERARDI ALESSANDRO</b>	CONSIGLIERE COMUNALE		x
<b>PALMA GAETANO</b>	CONSIGLIERE COMUNALE		x
		7	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **D.ssa FEDERICA SEMENTILLI** il quale prevede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PATRIOLI PAOLO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Interno con la quale informa che "sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 13/12/2022 e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'Interno, con proprio Decreto in data 13/12/2022, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale , ha disposto il differimento del termine dell'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2023, ai sensi dell'art. 151, comma 1 del TUEL N. 267/2000";

VISTO l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che disciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 08.02.2022 con la quale si è provveduto a determinare per l'anno 2022 le aliquote della nuova IMU;

VISTI:

- il comma 748, che stabilisce nella misura dello 0,5 per cento l'aliquota di base per l'abitazione principale, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce"), nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento; la stessa disposizione stabilisce che detti fabbricati saranno esenti a decorrere dall'anno d'imposta 2022;
- il comma 752, che consente di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- Il comma 755, che stabilisce che i Comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota

massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

ATTESO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

DATO ATTO che la giunta comunale con proprio atto n. 10 del 04/04/2023 ha individuato i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2022 da parte dei relativi soggetti passivi;

RITENUTO al fine del mantenimento del livello dei servizi erogati dal Comune nonché per garantire il generale equilibrio di bilancio, di approvare le aliquote e le relative detrazioni IMU per l'anno 2023 in continuità a quanto già previsto nel 2022;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il già menzionato termine, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO che l'art. 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, affida alla competenza del consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

VISTI:

- D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- Il vigente Regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

DATO ATTO che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2023 e relativi allegati, tiene

conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;  
PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  
Con n. 7 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, su n. 7 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno di imposta 2023, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

<b>Aliquote e detrazioni IMU anno 2023</b>	
<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazione</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	4,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per le aree edificabili	7,60 per mille

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
(PATRIOLI PAOLO)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(D.SSA FEDERICA SEMENTILLI)

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/00)**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi al partire dal 10/05/2023

Mandello Vitta, li 10/05/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(D.SSA. FEDERICA SEMENTILLI)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/00)**

**Divenuta esecutiva in data 20/04/2023**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile

Mandello Vitta, li 20/04/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(D.SSA. FEDERICA SEMENTILLI)